



Registro Generale nr. 40

ORDINANZA
Sindaco
N. 12 DEL 22-05-2018

Oggetto:

Ordinanza comunale contenente norme di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
ANNO 2018

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 "Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale";

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", tra i quali "La lotta agli incendi boschivi" nelle Attività di Protezione Civile;

RILEVATO come nella stagione estiva siano frequenti gli incendi boschivi con gravi danni al patrimonio forestale ed al paesaggio e che pertanto annualmente l'Amministrazione Comunale emette provvedimento contenente norme di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, in ultimo l'ordinanza sindacale n. 7 del 01/06/2017;

APPURATO che ogni anno decine di migliaia di ettari di boschi o di terreni cespugliati comunque importanti per la stabilità dei versanti, vengono percorsi dal fuoco;

VALUTATO che i danni sono spesso di rilevante entità sotto il profilo economico, ma anche nei riguardi dell'ecosistema "foresta" e quindi degli animali e vegetali che lo costituiscono;

CONSTATATO inoltre che tali incendi boschivi rappresentano anche un grave problema per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto necessario vietare l'accensione di fuochi nei boschi, nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nonché l'abbandono in detti luoghi di mozziconi accesi;

RITENUTO inoltre necessario regolamentare l'accensione di fuochi per la distruzione tramite abbruciamento di materiali vegetali agricoli o forestali anche al di fuori del bosco, al fine di evitare il propagarsi delle fiamme al bosco e falsi allarmi che possono distogliere dal loro compito le forze preposte allo spegnimento degli incendi boschivi;

TENUTO CONTO CHE si rende necessario dettare disposizioni per la tutela del patrimonio boschivo;

VISTI:

- la Legge 21 novembre 2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la L.R. 39/2000, come modificata con L.R. 1/2003 e L.R. 80/2012, che ha recepito le disposizioni in materia di principio della "Legge quadro in materia di incendi boschivi" del 21 novembre 2000 n. 353;
- il Regolamento Forestale della Toscana" approvato con Decreto del P.G.R. dell'08 agosto 2003, n. 48/R;
- la delibera di Giunta Regionale n. 50/2014, "Approvazione Piano operativo Antincendi boschivi 2014-2016" ed il Decreto 10 marzo 2014, n. 935 "Modifiche al Piano pluriennale regionale AIB 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta Regionale 28 gennaio 2014, n. 50". indicante tutti i riferimenti essenziali per consentire l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi nel rispetto dei contenuti elencati all'art. 74 della L.R. 39/2000 e ss. mm.ii.;
- il R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- lo Statuto del Comune;
- il T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;



- l'art. 423-bis (incendio boschivo) del Codice Penale, introdotto dalla L. 353/2000;
- l'art. 652 del Codice penale;
- l'art. 59 del T.U.L.P.S.;
- l'art. 76 della L.R. 39/2000;

DATO ATTO che l'articolo 256 bis, comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il "*materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse*", precisando che: "*di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata*";

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 41 del 27/03/2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Comunale AIB – Anno 2018;
VISTO il D.P.G.R. 08/08/2003 n. 48/R D.P.G.R. 8/08/2003 n. 48/R (Regolamento Forestale della Toscana), che definisce:

- ✓ all'art. 61 del il "*pericolo a rischio d'incendio*" e le modalità di estensione;
- ✓ all'57-bis il reimpiego nel ciclo colturale dei residui ligno-cellulosici;
- ✓ all'art. 66 del l'abbruciamento di residui vegetali

DATO ATTO che, come previsto dall' art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, relativamente al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:

- viene adottato in deroga alle seguenti disposizioni di legge: nessuna ;
- l'efficacia della presente ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e perdurerà fino al 31 dicembre 2018;;
- il costo previsto degli interventi disposti dall'ordinanza è pari a: € 0 ed il costo effettivo sostenuto dall'Amministrazione per le attività/forniture/servizi/acquisti/lavori descritti nell'ordinanza è pari a: € 9.000,00= per gli interventi di prevenzione e spegnimento, oltre agli interventi di carattere straordinario qualora necessari e attualmente non quantificabili;

Visto l'art. 6 della legge n. 689/1981,

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di eliminare e prevenire pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

DATA preventiva comunicazione al Prefetto di Livorno in data 10/05/2018

ORDINA

Che, a termine di legge, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana, normalmente compreso tra il 01 luglio ed il 31 agosto, salvo eventuali estensioni secondo l'andamento climatico, vige il DIVIETO ASSOLUTO di abbruciamento di qualsiasi residuo vegetale.

DISPONE

Che, per gli altri periodi dell'anno, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro urbano, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro, nella seguente fascia oraria: dal sorgere del sole e fino alle ore 10.00.



Paglia, sfalci e potature ed altro materiale vegetale agricolo e forestale non pericoloso debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica e non dovrà in ogni caso creare problemi e molestie a terzi.

In alternativa all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.

Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali agricoli e vegetali sopra indicati, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate, non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità;

La combustione controllata dei residui vegetali agricoli e forestali va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:

- All'interno di boschi, aree ad essi assimilate di cui all'art.3 della Legge Forestale della Toscana e impianti di arboricoltura da legno di cui all'art.66 della Legge Forestale della Toscana la combustione è soggetta ad autorizzazione degli enti competenti ai sensi della Legge Forestale della Toscana.
- Per le fasce di terreno di larghezza di 50 metri da boschi, aree ad essi assimilate di cui all'art.3 della Legge Forestale della Toscana e impianti di arboricoltura da legno di cui all'art.66 della Legge Forestale della Toscana:
 - a) l'abbruciamento deve essere effettuato in spazi vuoti preventivamente ripuliti ed isolati da vegetazione e residui infiammabili e comunque lontano da cumuli di vegetazione secca e da vegetazione altamente combustibile;
 - b) il materiale deve essere concentrato in piccoli cumuli, evitando gli abbruciamenti diffusi, quali l'abbruciamento delle stoppie e quelli di vegetazione radicata o sparsa sul suolo. I cumuli devono avere dimensione tale da determinare fiamme di modesta altezza e comunque sempre immediatamente estinguibili con gli attrezzi disponibili;
 - c) le operazioni devono essere attuate con un sufficiente numero di persone, sorvegliando costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento e, prima di abbandonare il luogo, verificando l'avvenuto spegnimento di tizzoni o braci;
 - d) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale.
- Per le zone poste al di fuori di quelle precedenti:
 - a) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento, assicurandosi di non lasciare tizzoni o braci non completamente spenti;
 - b) l'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale verticale;
 - c) nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri, costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto dell'abbruciamento.

Inoltre:

- a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;
- b) l'abbruciamento deve avvenire ad almeno 20 metri da edifici di terzi;
- c) possono essere destinati all'abbruciamento all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di materiali vegetali agricoli e forestali provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
- d) le ceneri derivanti dall'abbruciamento del materiale vegetale agricolo e forestale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
- e) E' vietato derogare sui limiti massimi dei quantitativi dei residui vegetali da bruciare (3 metri steri), come riportato dall'art. 256 bis, comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 152/2006;



All'interno dei centri abitati è fatto obbligo conservare i terreni non edificati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, al fine di prevenire eventuali possibilità di incendi.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci dei boschi è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti autorità locali:

- | | |
|---|------------------|
| • S.O.U.P. Regione Toscana (numero verde h24) | tel. 800.425.425 |
| • EMERGENZA AMBIENTALE CARABINIERI (numero verde h24) | tel. 1515 |
| • VVF (numero verde h24) | tel. 115 |
| • C.O.P. AIB (h24 nel periodo 01/07/20186-31/08/2018) | tel. 050-8006228 |
| • COMUNE DI COLLESALVETTI – Centro Situazioni | tel. 0586-980125 |
| • COMUNE DI COLLESALVETTI – Polizia Municipale | tel. 0586-980260 |
| • Pubblica Assistenza Collesalveti | tel. 0586-962197 |
| • STAZIONE CARABINIERI COLLESALVETTI | tel. 0586-962018 |
| • STAZIONE CARABINIERI STAGNO | tel. 0586-943135 |

Il Comune ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato comporta l'applicazione delle sanzioni previste nei regolamenti comunali, tenendo conto che, in mancanza di una disciplina di riferimento, si dovrà invece ritenere applicabile l'art. 650 del Codice Penale (inosservanza di provvedimenti dell'Autorità), con conseguenze più gravose, nonché eventuali provvedimenti amministrativi contravvenzionali a loro carico.

La responsabilità per le inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da 25,00.= euro a 500,00.= euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81).

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita

DISPONE

La Polizia Locale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza, rendendo pertanto quanto mai opportuna l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare la natura del materiale oggetto di combustione al fine di evitare che qualcuno possa approfittare della facoltà riconosciuta per liberarsi illegalmente di materiali di vario tipo ed in particolare tossici (es. contenitori vuoti, ecc);

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azione contro i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all' Autorità Giudiziaria e ad ogni altra Autorità.

La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento del danno.

La mancata ottemperanza della presente comporterà le sanzioni penali ed eventualmente amministrative, previste dall'art. 650 del C.P. oltre alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

Si dispone, altresì che la presente ordinanza, sia:



- *Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.collesalvetti.li.it) per tutto il tempo di validità del presente atto e ne venga data immediata informazione alla cittadinanza attraverso i mezzi di comunicazione dell'ente;*
- *Trasmessa in copia al:*
 - *Comando della Polizia Municipale di Collesalvetti ai fini della vigilanza per la relativa esecuzione;*
 - *Regione Carabinieri Forestali;*
 - *Comandi dei Carabinieri di Collesalvetti e Stagno;*

L'Uff. Stampa del Comune di Collesalvetti è incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge (60 gg), oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del co.1, art.10, D.lgs.163/2006, è il responsabile del Servizio Ambiente/Protezione Civile del Comune di Collesalvetti P.I. Sandro Lischi (☎ 0586/980240-270- 258 e mail: ambiente@comune.collesalvetti.li.it).

Il Sindaco
Dott. Lorenzo Bacci

Il Sindaco
F.to Bacci Lorenzo



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell' Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 22-05-2018 al 06-06-2018.

Collesalveti, 22-05-2018

L'Incaricato della pubblicazione